

Versione modificata con deliberazioni ARG/elt 152/08, ARG/elt 172/08, ARG/elt 19/09, ARG/elt 49/09, ARG/com 113/09, ARG/com 25/10

Deliberazione 6 agosto 2008 - ARG/elt 117/08

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: decreto legge n. 112/08);
- il decreto del Ministero della Sanità 28 agosto 1999, n. 332 recante "Norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante "Ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (di seguito: decreto 18 dicembre 2006);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – periodo di regolazione 2008-2011, Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 264/01 (di seguito: deliberazione n. 264/01);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02 (di seguito: deliberazione n. 199/02);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2007, n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07 (di seguito: deliberazione n. 135/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 269/07 (di seguito: deliberazione n. 269/07)
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, n. 349/07 (di seguito: deliberazione n. 349/07);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 262/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 e s.m.i. (di seguito: ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2008, ARG/elt 101/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 101/08);
- il documento per la consultazione 20 febbraio 2003 “Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati”;
- il documento per la consultazione 18 gennaio 2007, atto n. 3/07 (di seguito: documento per la consultazione 18 gennaio 2007);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2007, atto n. 22/07 (di seguito: documento per la consultazione 21 maggio 2007);
- il documento per la consultazione 20 dicembre 2007, atto n. 56/07 (di seguito: documento per la consultazione 20 dicembre 2007);

- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, prot. Autorità n. 1716 del 22 gennaio 2008.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 264/01, come modificata dalla deliberazione n. 199/02, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti tariffari finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di carattere sociale nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, così come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95;
- con la deliberazione n. 126/06, l’Autorità ha dato nuovo impulso al procedimento di cui al precedente alinea disponendo altresì che il medesimo procedimento fosse inserito tra i procedimenti oggetto della sperimentazione triennale dell’Analisi di impatto della regolazione (AIR), ai sensi della deliberazione n. 203/05;
- nel rispetto della suddetta metodologia, l’Autorità ha delineato nei documenti per la consultazione del 18 gennaio 2007, 21 maggio 2007 e 20 dicembre 2007 gli obiettivi generali del procedimento; in particolare, gli obiettivi che l’Autorità intende perseguire sono:
 - a. certezza e trasparenza del sistema tariffario;
 - b. coerenza tra il prezzo applicato agli utenti e il costo connesso con l'erogazione dei servizi regolati;
 - c. sostegno all’uso efficiente delle risorse energetiche, attraverso forme di modulazione dei corrispettivi tariffari che disincentivino i consumi eccessivi;
 - d. tutela dei clienti del servizio elettrico in condizioni di disagio economico e/o dovuto a gravi motivi di salute che rendano il servizio elettrico essenziale per il mantenimento in vita;
 - e. minimizzazione dell’impatto della manovra tariffaria sui costi dell’utente medio e sulle fasce di consumo tipiche delle famiglie numerose;
 - f. economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema tariffario;
- sempre in coerenza con la metodologia AIR, è stata offerta ai soggetti interessati in diverse occasioni la possibilità di intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità; in particolare:
 - a. nel corso del secondo semestre dell’anno 2006 è stata attivata una fase ricognitiva, anche tramite incontri tematici con le rappresentanze delle imprese di distribuzione e vendita di energia elettrica, dei consumatori, dei lavoratori e di alcune associazioni per la tutela degli interessi dei cittadini diversamente abili;
 - b. in data 18 gennaio 2007 è stato diffuso il primo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 20 febbraio 2007 la cui sintesi è stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità nel corso del mese di marzo 2007;
 - c. in data 8 febbraio 2007 è stato organizzato un seminario pubblico per l’approfondimento delle tematiche affrontate nel primo documento per la consultazione;

- d. in vista della completa liberalizzazione del servizio di vendita dell'energia elettrica, in data 21 maggio 2007 è stato diffuso il secondo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni:
 - i. fino al 5 giugno 2007, per la parte relativa alla revisione transitoria del sistema tariffario a seguito dell'avvio della liberalizzazione;
 - ii. fino al 22 giugno 2007, per la parte relativa alla proposta finale dell'Autorità in materia di revisione del sistema tariffario domestico a seguito dell'introduzione dei meccanismi di tutela dei clienti in stato di disagio;
 - e. ad integrazione di quanto previsto dalla metodologia AIR, in data 20 dicembre 2007 è stato diffuso il terzo documento per la consultazione, in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 29 febbraio 2008 e la cui sintesi è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel corso del mese di marzo 2008;
 - f. in esito a ciascuna fase della consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, come sopra descritto.
- le consultazioni condotte hanno evidenziato un sostanziale accordo sugli obiettivi perseguiti dall'Autorità con la riforma del sistema tariffario domestico, individuando quale critica di maggior rilievo, l'assenza dell'obiettivo di equità tra quelli individuati dall'Autorità; e che, tale obiettivo tende ad esprimere la necessità che il sistema tariffario sia in grado di tener conto anche della effettiva incompressibilità della domanda da parte del nucleo familiare;
 - in sede di consultazione l'Autorità ha dichiarato di poter fare propria detta istanza, esclusivamente sotto il profilo del contenimento delle variazioni di spesa conseguente alla riforma tariffaria, ferma restando la necessità di assicurare che anche le tematiche ambientali siano fatte oggetto di attenzione e che il settore domestico riceva adeguati segnali che inducano ad un contenimento dei consumi;
 - con deliberazione n. 135/07 l'Autorità ha effettuato una prima revisione della struttura della tariffa dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche, al fine di garantirne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico dell'1 luglio 2007; e che la medesima deliberazione prevedeva che detta riforma avesse carattere transitorio in attesa della definizione di un nuovo sistema di tutela sociale, sostitutivo della tutela generalizzata garantita attualmente dalla tariffa D2;
 - la riforma introdotta con la deliberazione n. 135/07 ha avuto continuità nelle disposizioni degli articoli 31 e 32 del TIT;
 - ai sensi dell'articolo 32 del TIT, nel corso del periodo di regolazione 2008-2011 l'Autorità aggiorna con il meccanismo del *price-cap*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti della tariffa D1 e, di conseguenza, quelle della tariffa D2 e D3;
 - con la deliberazione n. 349/07 l'Autorità ha previsto che tra i corrispettivi di dispacciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 sia compresa la componente $DISP_{BT}$ e che tale componente è differenziata, con riferimento ai clienti

- domestici, per scaglioni di consumo sulla base dei medesimi scaglioni e della medesima articolazione della tariffa D2 e D3;
- con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE, ritenendo opportuno includere in tale categoria non solo i clienti in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita;
 - il decreto di cui al precedente alinea:
 - a. introduce, a far data dall'1 gennaio 2008, meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti vulnerabili;
 - b. stabilisce che tale compensazione trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale, preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti e promuova un uso efficiente delle risorse;
 - c. utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, quale strumento di selezione dei beneficiari, individuando una soglia unica a livello nazionale;
 - d. prevede la cumulabilità delle agevolazioni concesse per le situazioni di disagio economico con quelle concesse a causa della presenza di gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita;
 - e. dispone che gli oneri derivanti dai meccanismi di compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
 - f. ritiene opportuno che le procedure per l'accesso e l'attivazione dei meccanismi facciano riferimento ai Comuni;
 - g. per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, prevede che la compensazione sia tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, indicativamente, del 20% e che sia parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica;
 - h. per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute stabilisce che il distributore verifichi che le utenze siano incluse negli elenchi predisposti per l'attuazione delle procedure di distacco programmato e che il Ministero della Salute possa adottare apposite misure ai fini dell'individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per il mantenimento in vita;
 - i. prevede che, nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario, l'Autorità possa prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità;
 - l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto 28 dicembre 2007, inoltre, prevede che "l'Autorità provvede a definire le modalità applicative [...del sistema di compensazione per i clienti disagiati...], secondo criteri di equità e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici, negativamente interessati dalla manovra";
 - con deliberazione n. 269/07, in attuazione del Convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie, in materia di destinazione delle

risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006, l'Autorità ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore elettrico in stato di disagio; e che tale Conto è previsto al comma 54.1, lettera u) del TIT;

- l'Autorità, ai fini della definizione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel periodo regolatorio 2008-2011, ha previsto che i costi connessi ad attività non comprese tra le attività svolte dalle imprese distributrici durante l'anno di riferimento, sarebbero stati riconosciuti con specifici provvedimenti e sulla base di opportuni meccanismi di aggiornamento del vincolo ai ricavi;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, con deliberazione ARG/elt 101/08 l'Autorità ha sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le possibili modalità compensative per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
- alla data del presente provvedimento, l'approvazione di cui al precedente punto non è stata formalizzata;
- l'articolo 81, comma 29 del decreto legge n. 112/08 ha disposto l'istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti;
- l'articolo 81, comma 32 del medesimo decreto legge n. 112/08, ha previsto che "...al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.".

Ritenuto opportuno:

- dare attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007, prevedendo che il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere la certificazione del diritto a godere della compensazione nonché a erogare la compensazione medesima, sia l'impresa distributrice;
- istituire, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, una nuova componente tariffaria A, denominata A_S, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, oneri posti in capo al Conto di cui al comma 54.1, lettera u) del TIT;

- prevedere che la componente tariffaria di cui al precedente punto venga applicata alla generalità dell'utenza, ad esclusione dei soggetti destinatari delle compensazioni per la cui copertura la medesima è stata istituita;
- prevedere che le imprese distributrici possano trattenere il gettito derivante dall'applicazione della componente A_S , nei limiti delle compensazioni erogate, al fine di minimizzare le esigenze di trasferimenti finanziari tra le medesime imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- procedere alla riforma del sistema tariffario applicabile alla generalità delle utenze domestiche, in linea con la proposta contenuta nella consultazione 20 dicembre 2007, confermando la tariffa D1 quale "tariffa di riferimento" e:
 - a. mantenendo l'attuale criterio di differenziazione delle tariffe domestiche in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza, fermo restando il vincolo di gettito complessivo pari a quello ottenibile tramite l'applicazione della tariffa D1 a tutti i clienti domestici;
 - b. prevedendo una struttura a scaglioni di consumo relativamente ai corrispettivi tariffari afferenti il servizio di trasporto, non solo per i clienti con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3, garantendo, nel contempo, l'uniformità tra detti scaglioni e quelli rilevanti ai fini dell'applicazione delle accise ai sensi del decreto legislativo n. 26/07;
 - c. disponendo il (parziale per la D2 e totale per la D3) riallineamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di riferimento D1, così da contemperare l'esigenza di una maggiore coerenza con i costi del servizio con l'obiettivo di contenere entro limiti ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi con tariffa D2;
 - d. introducendo elementi di progressività sui corrispettivi a copertura dei servizi regolati;
- prevedere che i medesimi criteri previsti per la riforma del sistema tariffario applicabile alla generalità dei clienti domestici siano utilizzati per il cambiamento dell'articolazione della componente $DISP_{BT}$;
- in sede di primo avvio del sistema, anche al fine di favorire la diluizione temporale del flusso di istanze di prima ammissione, prevedere che le compensazioni di cui al decreto 28 dicembre 2007, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 28 febbraio 2009, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2008;
- introdurre disposizioni transitorie circa l'individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007, in attesa dell'adozione delle apposite misure da parte del Ministero della salute, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del medesimo decreto 28 dicembre 2007;
- rinviare a un successivo provvedimento la disciplina delle modalità compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l'esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica;
- introdurre disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per

la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima;

- disporre che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per effetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, siano riconosciuti nell'ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento delle tariffe di distribuzione, anche tenendo conto del diverso regime di riconoscimento dei costi tra le imprese che hanno costituito una società separata per l'erogazione del servizio di maggior tutela e le imprese distributrici che erogano direttamente tale servizio;
- disporre l'avvio del sistema di compensazioni nel quarto trimestre 2008, prevedendo altresì che, da tale data, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria A_S;
- prevedere che, fermo restando l'aggiornamento annuale della tariffa D1 di cui all'articolo 32 del TIT, l'entrata in vigore della nuova struttura tariffaria applicabile alla generalità dell'utenza sia rinviata all'1 gennaio 2009, dato entro la quale, prevedibilmente, potranno avvenire le prime erogazioni delle compensazioni;
- definire con successivo provvedimento i nuovi livelli della componente DISP_{BT} che verranno applicati dal 1 gennaio 2009;
- prevedere che le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati vengano rese compatibili con eventuali ulteriori strumenti pubblici di sostegno sociale destinati ad incidere sulla spesa per la fornitura di energia elettrica, anche in esito alla conversione in legge del decreto legge n. 112/08

DELIBERA

Articolo 1

Regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati definito ai sensi del decreto 28 dicembre 2007

- 1.1 Sono approvate le «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati», allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2

Modifiche e integrazioni del TIT

- 2.1 Al comma 1.1 del TIT è aggiunta la seguente definizione:
- “• **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di

salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008;”.

- 2.2 Al comma 45.2 del TIT, è aggiunta la seguente lettera:
“f) componente tariffaria A_5 , per la copertura degli oneri derivanti dall’adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007.”.
- 2.3 Al comma 45.5 del TIT, dopo le parole “successivo comma 73.1” sono inserite le seguenti parole “e in relazione alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a)”.
- 2.4 Alla rubrica dell’articolo 47 del TIT, dopo le parole “ A_6 ” sono aggiunte le parole “, A_5 ”.
- 2.5 Dopo il comma 47.3 del TIT, sono aggiunti i seguenti commi:
“47.4 Entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:
a) il gettito derivante:
i. dall’applicazione della componente A_5 di cui al comma 45.2, lettera f), in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo;
ii. dai rimborsi di cui al comma 7.4 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08.”
- 47.5 Qualora la differenza di cui al comma 47.4 risulti negativa, la Cassa, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell’impresa distributrice.”.
- 2.6 Alla lettera u) del comma 54.1 del TIT, dopo le parole “stato di disagio” sono aggiunte le parole “, alimentato dalla componente tariffaria A_5 ”.
- 2.7 Alla fine del comma 72.1, dopo le parole “stato di disagio” sono aggiunte le parole “, di cui al decreto 28 dicembre 2007.”.
- 2.8 Dopo il comma 73.7 del TIT è aggiunto il seguente comma:
“73.8 La componente tariffaria A_5 è posta pari a zero per le attuali e potenziali controparti di cui al comma 2.2, lettera a), ammesse a godere della compensazione di cui al comma 2.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.”
- 2.9 Le tabelle da 10 a 12 dell’Allegato 1 del TIT sono sostituite con le Tablelle da 10 a 12 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni concernenti i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del medesimo decreto 28 dicembre 2007, di norma, sono inclusi nell'elenco dei clienti finali identificati come non interrompibili, anche ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla deliberazione CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i..
- 3.2 Nei casi in cui l'inclusione dei clienti finali domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3 del decreto 28 dicembre 2007 nell'elenco di cui al comma 3.1 risultasse incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi di alleggerimento del carico previsti dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico, l'impresa distributrice può procedere al distacco di detti clienti esclusivamente per il tempo strettamente indispensabile ai fini dell'applicazione del suddetto Piano e previo preavviso personalizzato, effettuato tempestivamente al ricevimento dell'informazione di attivazione del Piano da parte del soggetto delegato allo scopo.
- 3.3 Ciascuna impresa distributrice, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invia a tutti i clienti finali domestici che alla data del 30 novembre 2008 risultano identificati come non interrompibili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico una comunicazione attestante la non interrompibilità della fornitura ai sensi del Piano medesimo.

Articolo 4

Disposizioni transitorie inerenti ammissione alla compensazione e modalità di applicazione della stessa

- 4.1 A parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Allegato A, ai clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 giugno 2009, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
 - a) per un periodo di dodici mesi, determinato ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A;
 - b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza determinata ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A, fino all'1 gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura di energia elettrica, se successiva all'1 gennaio 2008.
- 4.2 Ai clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A, diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 30 giugno 2009, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:

- a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2008, fino all'1 gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2008, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2007;
- b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell'attestazione ISEE, fino all'1 gennaio 2008, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2008, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008.
- 4.2bis Ai clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera b), dell'Allegato A, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 giugno 2009, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) coerentemente con quanto previsto dal comma 6.5 dell'Allegato A;
- b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza, determinata ai sensi del comma 6.1 dell'Allegato A, fino all'1 gennaio 2008, ovvero fino alla data più prossima tra l'attivazione della fornitura di energia elettrica e l'inizio dell'utilizzazione delle apparecchiature elettromedicali, se successiva all'1 gennaio 2008.
- 4.3 Gli importi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 4.1, lettera b), 4.2 e 4.2bis sono erogati dall'impresa distributrice con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.6.
- 4.4 Ai fini del riconoscimento degli importi di cui ai precedenti commi 4.1, lettera b), 4.2 e 4.2bis:
- a) la formula di cui al comma 12.1 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente:

$$\frac{ARR_{TOT} + CCE_i}{365} * gg$$

dove:

- ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera b), ovvero comma 4.2;
 - CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla numerosità familiare i . Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
 - gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa;
- b) la formula di cui al comma 14.1 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente

$$\frac{ARR_{TOT} + CCF}{365} * gg$$

dove:

- ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.2bis;
 - CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A;
 - gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa;
- c) la formula di cui al comma 15.1 dell'Allegato A è sostituita dalla seguente

$$\frac{ARR_{TOT} + CCE_i + CCF}{365} * gg$$

dove:

- ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 4.1, lettera b), ovvero del comma 4.2, ovvero del comma 4.2bis;
- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla numerosità familiare i . Tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui al comma 4.2;
- CCF è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 4 dell'Allegato A;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

4.5 Gli importi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 4.1, lettera b), 4.2 e 4.2bis ed erogati dall'impresa distributrice sono trasferiti dal venditore al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A.

4.6 Nei casi di cui ai commi 4.1, 4.2 e 4.2bis, ai clienti finali che, all'atto della richiesta di ammissione, risultano non disporre di una fornitura di energia elettrica attiva, in luogo di quanto previsto al comma 4.4, l'impresa distributrice provvede ad erogare la compensazione spettante, determinata in funzione del periodo di vigenza del diritto, in soluzione unica mediante assegno recapitato all'indirizzo del richiedente.

4.6bis In caso di cessazioni della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* che intervengano nel periodo di vigenza del diritto alla compensazione, l'impresa distributrice accredita, in occasione dell'ultima fatturazione utile, la quota residua dell'importo ARR_{TOT} di cui al comma 4.4, lettere a), b) e c) eventualmente non ancora erogata.

4.7 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]

- 4.8 A parziale deroga del comma 9.2 dell'Allegato A, la modifica della numerosità familiare potrà essere comunicata solo a partire dall'1 luglio 2009.
- 4.9 Ai fini di quanto previsto dai commi 4.1, 4.2 e 4.2bis, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull'attestazione di presentazione dell'istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.

Articolo 5

Attivazione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A

- 5.1 Le imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, anche in forma consorziata o tramite associazioni di categoria, concordano con i Comuni, ovvero con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la creazione, lo sviluppo e il successivo esercizio e manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A, da completarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
- 5.2 Al fine di accelerare l'attivazione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A e fino all'avvenuta erogazione dei fondi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, i Comuni, tramite ANCI, possono richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l'anticipazione dei fondi necessari alla creazione, sviluppo e il successivo esercizio e manutenzione per almeno due anni del medesimo sistema informatico, per un importo complessivo non superiore a 7 (sette) milioni di euro.
- 5.3 La Cassa, in caso di richiesta di anticipazione ai sensi del precedente comma 5.2, informa l'Autorità e, salvo diversa indicazione da parte della medesima, decorsi 30 giorni dalla richiesta procede all'erogazione dell'anticipazione, fermo restando il limite massimo di importo erogabile, di cui al medesimo comma 5.2.
- 5.4 La Direzione Tariffe dell'Autorità promuove azioni finalizzate a favorire l'attuazione dell'accordo di cui al comma 5.1.
- 5.5 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le imprese distributrici operanti sul territorio nazionale sottopongono all'Autorità i contenuti dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 5.1, che deve essere stato approvato da almeno il 60% delle imprese distributrici che nel loro insieme servano almeno il 60% dei clienti finali domestici.
- 5.6 Quanto comunicato ai sensi del comma 5.5 deve contenere una descrizione dettagliata e documentata delle caratteristiche funzionali del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A e includere indicazioni circa i tempi e le modalità di realizzazione.
- 5.7 In mancanza della comunicazione di cui al comma 5.5, l'Autorità, con successivo provvedimento, individua il soggetto deputato alla creazione, sviluppo e successivo esercizio e manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A.

Articolo 6

Copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici

- 6.1 I costi sostenuti dalle imprese distributrici necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento, sono riconoscibili nell'ambito dei meccanismi di aggiornamento dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione effettuati ai sensi dell'articolo 10 del TIT, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 41 del TIT.
- 6.2 A tal fine, le imprese distributrici sono tenute a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Gli articoli 3 e 5 entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 7.2 Gli articoli 1, 4, 6 e i commi da 2.1 a 2.8 entrano in vigore dall'1 ottobre 2008.
- 7.3 Il comma 2.9 entra in vigore dall'1 gennaio 2009, salvo aggiornamento ai sensi dell'articolo 32 del TIT.
- 7.4 L'Autorità, con successivi provvedimenti, ove necessario modifica le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici disagiati, di cui all'Allegato A, al fine di renderle compatibili con eventuali ulteriori strumenti pubblici di sostegno sociale destinati ad incidere sulla spesa per la fornitura di energia elettrica, anche in esito alla conversione in legge del decreto legge n. 112/08.
- 7.5 L'Autorità, con successivo provvedimento, provvede ad articolare la componente $DISP_{BT}$ di cui alla deliberazione n. 111/06 coerentemente con quanto disposto per le tariffe D2 e D3 con il presente provvedimento.
- 7.6 L'Autorità, con successivo provvedimento, disciplina le modalità compensative per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano per l'esistenza in vita di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica.
- 7.7 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 7.8 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 7.9 Il testo del TIT è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nella versione risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

6 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis